



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Via Gambara, 40 - 25100 Brescia

Tel. 030/7672111 - Fax 030/7672512 - E mail tribunale.brescia@giustizia.it

Presidenza

Prot. 6033

Brescia, 4 dicembre 2018

A tutti gli Ordini Professionali

BRESCIA

Oggetto: Cancelleria unica delle sezioni civili prima, seconda e quinta - Impresa.

Si comunica che, con decorrenza 3 dicembre 2018, è stata istituita la cancelleria unica delle sezioni civili prima, seconda e quinta - Impresa.

L'unificazione delle cancellerie, resa possibile dall'informatizzazione dei registri del settore civile e dall'aumento progressivo dei depositi telematici, risponde a criteri di razionalizzazione nell'impiego delle risorse umane disponibili, attesa la persistente carenza di personale amministrativo di questo Tribunale.

Lo sportello al pubblico della suddetta cancelleria è ubicato nella stanza n. 100 al terzo piano.

Si coglie l'occasione per rammentare che il D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, con le sue successive modificazioni, ha implementato i poteri di autentica degli avvocati, in relazione al processo civile telematico*.

I poteri di autentica attribuiti all'avvocato comportano evidenti vantaggi in termini di velocità (si estrae la copia immediatamente dal fascicolo telematico, senza necessità di recarsi in cancelleria) e di costi (non sono dovuti per l'estrazione delle copie autentiche i "diritti di copia").

Si invitano pertanto i signori utenti professionisti ad utilizzare al massimo le potenzialità del PCT ed il potere di autentica loro attribuito, limitando gli accessi fisici alle cancellerie del Tribunale.

Il tempo guadagnato dalla riduzione delle attività di sportello sarà impiegato nella migliore lavorazione ed implementazione dei fascicoli telematici, nell'interesse comune di tutti gli attori del processo civile.

Il dirigente amministrativo
Antonella Cioffi

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

* Art. 16 bis comma 9 bis. *Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo (quindi quelli per cui è prevista l'obbligatorietà del deposito, ovvero iscritti avanti ai Tribunali o alle Corti d'Appello con esclusione dei fascicoli pendenti avanti il Giudice di Pace o la Corte di Cassazione, n.d.r.), equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.*